n. 4662/2018 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 4662/2018 RG

TRA

C. S.P.A., con l'avv. *
- attrice -

E

BANCA M. S.P.A. con l'avv. *
- convenuta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 26.5.2022

Conclusioni:

Per l'attrice

"Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
ritenuto, in via principale, che
a) la lettera di diffida inviata dall'avv. P. a M. in data 28 ottobre 2014 ha natura sia di messa in mora che di interruzione della prescrizione;
b) il diritto di C. s.p.a. ad avere copia dei dati elaborati da BANCA A. s.p.a., trasfusi negli estratti conto da quest'ultima forniti elaborati per contratto, costituiti dalle registrazioni delle operazioni economiche bancarie alla seconda affidate in esecuzione e dagli addebiti della seconda alla prima, secondo le normali tecniche di contabilità bancaria; incolpevolmente persi, da dati propri di C. s.p.a. e di BANCA A. s.p.a.; mensilmente addebitati da BANCA A. s.p.a. a C. S.p.a. con specifiche commissioni esposte negli estratti conto trimestrali, e qualificate come "spese produzione estratto conto", è diritto di (com)proprietà di opera intellettuale in comunione;
c) la necessità che l'esame degli estratti conto decorra dal primo estratto conto elaborato discende dal fatto che il conto corrente bancario ha natura unitaria;
d) la natura affidata dei conti correnti (se del caso di servizio) intercorsi deve essere rilevata dagli accordi effettivamente intercorsi, e che C. ha già provato; dal fatto che detti accordi non sono stati contestati, dalle annotazioni in calce alle elaborazioni e dagli scalari trimestrali; dalla continuità delle situazioni debitorie, impensabili in un rapporto non affidato, come dato di comune esperienza;
e) la natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie) non può essere rilevata dagli estratti conto elaborati dalla Banca, che hanno esclusiva natura contabile e di rendiconto, ma solo dopo che sia stato accertato l'effettivo rispetto degli accordi, non essendo possibile rilevare tale natura senza conoscere la totalità delle operazioni intercorse, e la correttezza delle elaborazioni fornite dalla Banca;
f) Il versamento in sé, rilevato dall'e.c. è operazione neutra, posto che l'estratto conto riporta solo le operazioni dal punto di vista numerico, e non sostanziale, salvo specifica annotazione in calce;
g) l'accertamento dell'eventuale prescrizione delle rimesse solutorie in situazione di mancanza di affidamento, come disposta e commessa al

C.T.U. è violatoria del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito, perché non è stata contestualmente disposta indagine alcuna sulla prescrizione delle somme risultanti a debito di C. s.p.a. in quanto da essa prelevate;
h) il contratto anticipi, tardivamente prodotto dalla convenuta e in quanto tale contestato, non è – per la sua natura - di c/c, ma di contabilizzazione interna al conto corrente ordinario cui è asservito;
i) la natura delle rimesse può comunque essere accertata soltanto dopo l'espunzione degli indebiti oggettivi qualificati come "addebiti (o pagamenti) diversi", ammontanti a € 990.118,95, neppure contestata, e comunque nulli ex se, in quanto privi di qualsiasi giustificazione, nonché di "ogni altro indebito accertato e/o rilevato illegittimo";
a) la mancanza di descrizione e giustificazione degli "addebiti (o pagamenti) diversi" non ha consentito alcuna prova contraria alla loro legittimità, non essendo stata posta da BANCA A. s.p.a. alcuna loro specificazione idonea a consentirne la individuazione e contestazione;
in via istruttoria:
ammettersi e disporsi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di BANCA A. e prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute da "è vero che":
(OMISSIS)
• ordinarsi a BANCA A. s.p.a. ex art. 210 c.p.c. la messa a disposizione di C. s.p.a. dei dati tutti trasfusi negli estratti conto non prodotti dall'attrice dall'inizio del rapporto perché incolpevolmente persi, costituiti dalle registrazioni dei dati contabili delle operazioni commesse alla stessa BANCA A. s.p.a.. da C. s.p.s. e dagli addebiti per tali servizi resi dalla convenuta a C.
s.p.a.;
· disporsi rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che, a integrazione della CTU già espletata, previo esame degli estratti conto redatti dalla convenuta, e dei cui dati sia stata ordinata la esibizione ex art. 210 c.p.c.;
preliminarmente depurati tutti i dati acquisiti e acquisendi degli indebiti, in essi ricompresi € 990.118,95 addebitate senza causa o giustificazione, con la causale "pagamenti diversi" operate ove ritenute necessarie le rettifiche al calcolo dei numeri debitori e creditori rispetto a quanto esposto dagli estratti conto scalari,
– applicato (qualora fosse provata dalla convenuta l'espressa accettazione della clausola di pari periodicità da parte del correntista) il principio di reciprocità, a partire dall'1 gennaio 2002,
- rilevati gli effetti anatocistici dal trimestre successivo;
– considerati nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese,
– considerate inesistenti le rimesse solutorie o, ove invece ritenute sussistenti, considerarle prescritte per il periodo precedente il 14 marzo 2004;
– utilizzata la capitalizzazione semplice, fino al 31 marzo 2002, e successivamente (qualora fosse provata dalla convenuta l'espressa accettazione della clausola di pari periodicità da parte del correntista) la capitalizzazione trimestrale,
– applicato, ai sensi dell'art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B., il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT), indicati dal Ministro

dell'economia e delle finanze, emessi nei 12 mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nei riassunti scalari,
– enucleate e completamente recuperate le commissioni di massimo scoperto e le altre voci TEG,
– rettificate le somme ulteriormente addebitate in modo illegittimo per mancanza di causa,
In via principale:
determini il saldo finale ricalcolato al 31 dicembre 2016,
condanni quindi BANCA A. s.p.a. al riaccredito contabile di quanto addebitato in eccedenza allo stesso saldo finale effettivo.
In via subordinata, e salvo gravame:
condanni BANCA A. s.p.a. al riaccredito contabile a favore di C. s.p.a. delle somme di € 990.118,95 quali indebiti oggettivi senza causa o giustificazione, e € 627.995,27 quali indebiti conseguenti a errato o illegittimo calcolo della convenuta dei propri crediti, oltre interessi moratori dalle scadenze, e composti dalla domanda;
condanni BANCA A. s.p.a. al danno ex art. 1226 c.c., conseguente all'abuso di diritto costituito dalla mancata consegna dei dati comuni, in quella somma meglio vista e ritenuta, parametrata agli addebiti illegittimi accertati;
con interessi di legge semplici fino alla proposizione della domanda, e composti dalla notifica di questa.".
Per la convenuta
"IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettarsi le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in atti, incluse le eccezioni di inammissibilità, prescrizione e decadenza.
IN VIA ISTRUTTORIA
2) previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, chiamare il Consulente a rendere chiarimenti sulla base delle osservazioni alla Relazione peritale formulate dal CTP di parte convenuta (all. 4 della Perizia);
3) rigettarsi le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi esposti in atti.
IN OGNI CASO
4) con vittoria di spese e competenze.".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto notificato in data 4 giugno 2018 la società C. s.r.l. (da ora in avanti, per brevità, solo "C.") ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Padova la banca BANCA A. S.p.a. (da ora in avanti, per brevità, solo "BANCA A." o "la Banca"), chiedendo l'accertamento del saldo del conto corrente n. 10511 alla data del 31.12.2016, del conto anticipi n. 11943 alla data del 4.8.2004 e del conto anticipi n. 11975 alla data del 31.12.2012, previa epurazione dei costi illegittimamente addebitati dalla Banca nel corso del rapporto.
Nel proprio atto introduttivo C. ha esposto in particolare le seguenti circostanze:
-che in relazione al conto corrente n. 10511/M, aperto nel 1993 con Banca Antoniana (poi Antonveneta; poi BANCA A.) e divenuto a maggio 2013 n. 63104027, operavano i due conti anticipi n. 11943 e n. 11975;

-che il foro competente è quello di Padova ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali relative al rapporto tra la Banca e la cliente, avendo la Banca Antoniana la propria sede centrale a Padova;
-che nel corso del rapporto la Banca ha addebitato illegittimamente a carico di C. alcuni costi a titolo di interessi ultralegali e pattuiti secondo uso su piazza; anatocismo illegittimo; commissione di massimo scoperto nulla per le annualità dal 2002 al 2009; commissioni e spese non pattuite, indeterminate e prive di causa; inoltre, la Banca avrebbe indebitamente addebitato a C. la somma complessiva di € 990.118,95 indicando causali differenti, non indicative della precisa operazione effettuata.
Tanto premesso, l'attrice ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio BANCA A. contestando la domanda attorea e sollevando le seguenti eccezioni:
-inammissibilità della domanda di accertamento del saldo intermedio al 31.12.2016, essendo il conto corrente ancora aperto;
-prescrizione ordinaria del diritto a ripetere le somme addebitate antecedentemente al 4.6.2008, avendo il conto n. 10511 presentato saldi sempre attivi nel periodo 16/7/2004-30/5/2008 ad eccezione di rari saldi passivi di minima durata, e ininterrottamente nel mese di maggio 2008; in ogni caso la qualificazione della natura solutoria delle rimesse rileva solo a fronte di un'apertura di credito in conto corrente insussistente nel caso di specie, non configurando le linee di credito per anticipazioni quale apertura di credito. Il conto anticipi n. 11943 è stato chiuso il 4.8.2004, quindi in riferimento ad esso ogni pretesa è comunque prescritta;
-che le linee di credito per anticipi non hanno capitalizzazione trimestrale perché, come dichiarato dalla stessa attrice, le competenze maturate erano poi girocontate sul conto corrente n. 10511 poi 63104027: gli addebiti per capitalizzazione in relazione ad esso sono legittimi, essendosi BANCA A. adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000;
-che avendo le parti concordato le condizioni economiche del rapporto gli addebiti sono legittimi: gli interessi debitori sono stati pattuiti con l'atto integrativo del contratto di apertura del conto corrente e determinati nella misura del 12,5%; la cms è stata debitamente pattuita nel contratto di apertura del conto corrente n. 10511, e del pari le altre commissioni applicate, ossia civ e commissione di affidamento;
-che per le contestazioni relative agli addebiti ulteriori per complessivi € 990.118,95, trattandosi di spese di bonifico, spese per f24, per utenze e simili, l'attrice è decaduta ex art. 119 TUB non avendo debitamente impugnato gli estratti conto;
-che l'onere della prova è a carico della cliente attrice, la quale si è limitata a produrre parziali estratti conto e scalari ed allegare una perizia di parte.
Alla prima udienza di comparizione le parti hanno chiesto e ottenuto i termini di legge per le memorie ex art. 183/comma VI c.p.c.
A scioglimento della riserva per la decisione sulle istanze istruttorie, con provvedimento 31.12.2019 il Giudice ha ordinato alla convenuta l'esibizione del contratto di concessione della linea di credito n. 11975 e relative modificazioni, estratti conto ed estratti scalari dall'1/1/2013 all'estinzione del conto (o all'ultimo estratto disponibile) ed ammesso

la prova per testi richiesta dalla convenuta in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
Successivamente all'escussione della prova orale delegata al Tribunale di Milano, il Giudice con ordinanza del 28.10.2021 ha disposto CTU contabile: la causa è stata quindi istruita mediante CTU contabile dott. Marco Razzino.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.2022, trattata con modalità cartolare attraverso il deposito di note scritte in telematico, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le questioni preliminari
Il tema decisorio e l'ammissibilità della domanda
La società attrice svolge la propria azione di accertamento del saldo alla data del 31.12.2016 (con consequenziale domanda di rettifica) con riferimento al conto corrente n. 63104027 (già n. 10511/M), su cui operavano i due conti anticipi n. 11943 e n. 11975, entrambi nel frattempo chiusi.
Le doglianze sono sostanzialmente di due tipi: da un lato si contesta che nel corso del rapporto la Banca abbia indebitamente operato la capitalizzazione degli oneri ed addebitato a carico della correntista una serie di oneri sulla base di clausole invalide; sotto altro profilo, si sostiene che la Banca abbia immotivatamente addebitato a C. la somma complessiva di € 990.118,95 per operazioni per le quali sono indicate causali generiche (tipo "pagamenti diversi", "disposizione", "pagamento estero").
Ancora, la domanda attorea è ancorata ad uno specifico intervallo temporale, ovvero dall'1.1.2002 al 31.12.2016, come indicato in citazione e precisato nella memoria istruttoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c.
L'ordinanza 28.10.2021 del resto, nel rigettare l'istanza ex art. 210 c.p.c., ha chiarito che "la società attrice ha depositato gli estratti del conto corrente dall'1.1.2002 al 31.12.2016, ovvero l'intero periodo con riferimento al quale ha svolto la propria domanda giudiziale di accertamento negativo: si legga al riguardo la memoria istruttoria, ove a pag. 4, note 18 e 19 ha precisato che il petitum attiene al solo intervallo temporale 2002-2016"; in particolare a pagina 4 nota 18 ha dichiarato: "in atto di citazione non si è mai fatto riferimento al precedente periodo (1993÷2001)".
Cosicché la doglianza attorea di violazione della difesa, perché immotivatamente non accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. per gli estratti conto anteriori all'anno 2002, non è fondata: in primo luogo perché l'ordinanza è sostenuta da una specifica motivazione con cui C. non si confronta; in secondo luogo perché – nel merito – non può che ribadirsi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. non è ammissibile se attiene a documentazione non pertinente alla domanda giudiziale svolta.

L'ammissibilità della domanda di rettifica "a conto aperto".
Va in primo luogo affermata l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo intermedio relativamente ad un conto corrente non ancora chiuso: la richiesta corrisponde all'evidente interesse del correntista non solo di mettere chiarezza in ordine alla legittimità di alcune clausole contrattuali, ma anche di verificare la concreta

ricaduta sul conto, ovvero gli effetti dell'eventuale loro illegittimità sul conto corrente, ricostruendo il debito effettivamente sussistente nei confronti dell'istituto. È evidente che se il conto registra alcune poste passive illegittime, fintanoché il saldo sia negativo, dette poste produrranno anche interessi passivi, che il correntista ha tutto l'interesse attuale a non vedersi addebitare.
D'altro canto, se si afferma – come ritiene il Tribunale e come meglio si dirà – che per i versamenti che assumano natura solutoria il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento dell'operazione stessa e non dalla chiusura del conto e ciò accade anche se il cliente proponga una domanda non di condanna restitutoria ma di mero accertamento del saldo corretto, risulta poi contraddittorio precludere al correntista una tempestiva domanda giudiziale durante la vigenza del rapporto contrattuale.
Medesimo interesse del correntista va poi affermato con riferimento alla domanda di rettifica del saldo di conto corrente. Se si riconosce il legittimo interesse ad ottenere l'accertamento del corretto sviluppo contabile del rapporto, la rettifica del saldo ne è solo una immediata conseguenza: è la fotografia contabile dell'eliminazione o sostituzione degli addebiti riconosciuti come illegittimi.
Sotto altro profilo va chiarito che la domanda di riaccredito delle somme illegittimamente addebitate formulata da C. in memoria 183/VI n. 1 c.p.c. e poi in sede di precisazione delle conclusioni non può considerarsi nuova ed inammissibile rispetto alla domanda contenuta in citazione di accertamento che "le seguenti somme (..) devono essere epurate contabilmente": l'epurazione contabile di un addebito determina proprio la modifica (e quindi la rettifica) del saldo del conto corrente, quindi la seconda richiesta non è che una precisazione della prima domanda.

La decadenza ex art. 1832 c.c.
Con riferimento poi al rilievo nella controversia in esame del decorso del termine di cui all'art. 1832 c.c., invocato dalla banca convenuta, vale partire dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato al riguardo.
La Suprema Corte chiarisce infatti che l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente ai sensi dell'art. 1832 c.c. "*ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni*" (Cass. n. 3574/2011); non si estende invece alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, cosicché la mancata contestazione degli estratti conto "*non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita*" (a conferma di un consolidato orientamento, si legga Cass. n. 12372/2006, confermata anche dalla citata Cass. n. 3574/2011).

Quindi, la tacita approvazione non consente di contestare a posteriori le passate operazioni nella loro storicità, ma soltanto di contestare la legittimità di addebiti motivati in forza di clausole contrattuali invalide.
Se ne deve trarre la conclusione che, mentre è consentito oggi a C. di contestare l'addebito di oneri sulla base di clausole di cui nega (a torto o a ragione) la validità, non è invece consentito alla correntista di mettere in dubbio operazioni regolarmente registrate in conto, sostenendo che non ne sarebbe chiaro il contenuto: tanto più che sin dalla costituzione in giudizio la convenuta ha offerto una più chiara descrizione delle operazioni sin dalla sua costituzione in giudizio (ad esempio spese per bonifici, pagamenti di F24 e MAV, commissioni per l'incasso di documenti finanziari e commerciali, eccetera) senza che l'attrice abbia ulteriormente approfondito la questione.
Va quindi rigettata la domanda di espunzione nella ricostruzione del conto delle voci di "addebiti (o pagamenti) diversi", ammontanti a € 990.118,95.

L'eccezione di prescrizione

La banca ha eccepito la prescrizione della domanda attorea con riferimento agli eventuali illegittimi addebiti anteriori al 4.6.2008, termine del decennio anteriore alla notifica della citazione: la correntista contesta invece la fondatezza dell'eccezione sotto vari profili.
Vale partire dall'affermazione che la questione di prescrizione rileva anche in presenza di una domanda di accertamento e rettifica del corretto saldo di conto corrente (ed anche se la domanda fosse stata di mero accertamento del corretto saldo intermedio).
Infatti, anche la domanda di rideterminazione del saldo può contenere una componente per così dire restitutoria, per quanto solo sotto un profilo contabile; nel senso che gli addebiti che vengano ritenuti illegittimi verranno elisi dal conto corrente: verranno quindi (per quanto solo contabilmente) restituiti alla disponibilità del correntista e quando il saldo del conto raggiunga un determinato valore positivo, una volta chiuso il conto, ben potrà il correntista pretendere che gli venga corrisposto il relativo ammontare: in termini semplici, potrà prelevare dal conto. Ma quella somma, quel saldo attivo, non è altro che il frutto delle rettifiche, della ricostruzione del rapporto: quindi se non operasse la prescrizione già in sede di rideterminazione del saldo, il risultato di quella ricostruzione garantirebbe al correntista un risultato economico favorevole aggirando le regole ordinarie in tema di prescrizione.
Venendo quindi al merito dell'eccezione, secondo il noto ed ormai consolidato orientamento introdotto da Cass. SSUU n. 24418/2010 per il periodo anteriore a detta data vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori, tali dovendosi qualificare i versamenti che intervengano su conto corrente affidato, funzionali quindi non tanto ad estinguere un debito, bensì a ripristinare la provvista della correntista. Solo con riferimento ai versamenti con natura solutoria può infatti operare la prescrizione del relativo diritto restitutorio, mentre con riferimento ai versamenti che intervengano su conto affidato entro il limite dell'affidamento, non avendo gli stessi natura

solutoria bensì ripristinatoria, non opererà la prescrizione (tra le ultime si legga Cass. n. 24051/2019: "*L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"*).
Sennonché premono al riguardo due precisazioni di ordine generale.
In primo luogo, va sottolineato che la distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori va effettuata sulla base dei numeri registrati in conto (sui cc.dd. numeri banca) invece che sul saldo ricalcolato alla luce dell'eliminazione degli addebiti illegittimi: il Tribunale, infatti, pur consapevole del contrario orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 9141/2020), ritiene piuttosto che la verifica vada condotta sui numeri riportati in conto corrente.
È indubbiamente suggestivo il richiamo alla natura imprescrittibile dell'azione di nullità. Sennonché – come già osservato in tema di applicabilità dell'eccezione di prescrizione anche alla domanda di accertamento e rettifica del saldo corretto - ritiene il Tribunale che effettuare la verifica della natura solutoria o rispristinatoria dei versamenti all'esito delle rettifiche sul conto (ad esempio dopo aver eliminato dal conto tutti gli addebiti illegittimi per spese o commissioni non spettanti alla banca) significhi non solo aver assecondato (giustamente) la natura imprescrittibile dell'azione di nullità, ma aver anche accolto la relativa domanda di restituzione delle somme ingiustamente addebitate. Cioè, nel momento in cui il conto rettificato registra un movimento attivo, che il correntista vorrebbe valorizzare per spostare l'asticella della prescrizione, ciò avviene non tanto in virtù dell'azione di nullità, bensì in virtù della "restituzione contabile" della somma che verrebbe effettuata in forma di movimento attivo sul conto: ecco, è questa operazione che risulta invece impedita dall'operare della prescrizione.
Se infatti la domanda di nullità è imprescrittibile, si prescrive invece la connessa domanda restitutoria degli addebiti che a seguito di detta nullità risultino illegittimi: e la domanda di rettifica del saldo del conto va in parte qua equiparata alla domanda restitutoria, atteso che – come anticipato – rettificare delle poste a favore del correntista implica metterle a sua disposizione, riconoscerle a suo favore e concludere l'accertamento con la rettifica di un saldo da negativo a positivo è inevitabilmente l'anticamera per la successiva richiesta restitutoria.

In secondo luogo, l'affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti ripristinatori ricorre solo in presenza di un'apertura di credito: solo in tal caso infatti la facilitazione è idonea a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nel tempo nei limiti della soglia concordata. Al contrario, l'affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che la società avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi le vengono anticipati soldi suoi e non le vengono invece "prestati" soldi della banca. Solo nell'apertura di credito quindi il versamento può assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui la società può attingere nel tempo, impedendo così l'operare della prescrizione.
Quanto poi alla dimostrazione dell'esistenza del contratto di apertura di credito deve sottolinearsi che, poiché l'art. 117/I TUB, laddove impone la forma scritta ai contratti bancari, va letto come norma a protezione del cliente e non a suo danno (art. 127 TUB), il correntista che invochi l'affidamento del conto ben può dimostrare per presunzioni l'esistenza del relativo accordo contrattuale, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Cosicché, quello che viene impropriamente ma efficacemente definito quale "fido di fatto" configura in realtà un vero e proprio contratto di affidamento, di cui si fornisce prova per presunzioni invece che con forma scritta.
Sennonché nel caso di specie non ricorrono elementi gravi, precisi e concordati del pretesto affidamento.
Non è pertinente il richiamo alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano, ove la banca convenuta da ultimo in comparsa conclusionale avrebbe riconosciuto l'affidamento del rapporto (doc. n. 5 allegato alla memoria 183/VI n. 1 c.p.c. di C.), atteso che non vi è alcun elemento che consenta di affermare che in quel giudizio si discuta del medesimo rapporto dedotto oggi in giudizio (ed, in effetti, non è chiaro come potrebbe discutersi del medesimo rapporto di conto corrente in due diverse cause). Per quanto attiene in particolare agli indizi attinenti al conto in discussione, il fatto che il conto abbia frequentemente registrato saldi passivi non è di per sé prova dell'affidamento, atteso che la medesima circostanza può dipendere – come si è detto – da altre tipologie di facilitazioni creditizie, quanto da una mera tolleranza dell'istituto di credito; ancora, il fatto che gli estratti conto riportino in alcuni periodi tassi debitori diversi sopra e sotto una determinata soglia è astrattamente elemento sintomatico dell'apertura di credito, ma nel caso concreto in assenza di ulteriori indizi concordanti non ne configura prova, soprattutto nel momento in cui è pacifico che C. abbia beneficiato di due conti anticipi, che a loro volta, pur non assurgendo ad aperture di credito, garantiscono alla correntista un tasso debitorio inferiore a quello ordinario per la specifica facilitazione creditizia.
Ostano allo scopo le seguenti circostanze: non è chiaro quale sarebbe detta soglia (neanche la correntista la indica chiaramente); si tratta di una soglia che, come si evince dallo sviluppo temporale dei documenti, oscilla da un mese all'altro (si vedano gli estratti conto in allegato alla citazione) e talvolta scompare proprio (si veda ad esempio l'estratto conto relativo al IV trimestre 2002 su doc. n. 304: al 31.8.2002 risulta

solo il tasso dell'8,75%, mentre da settembre risultano due tassi); infine la differenza tra i due tassi debitori è davvero troppo contenuta per potersi trattare del rapporto tra conto non affidato ed affidato, che invece di solito beneficia di un interesse nettamente più favorevole (8,75%-9,00%; 8,75%-9,25%: si vedano ancora il IV trimestre 2002 e I trimestre 2003 sub doc. nn. 304 e 305 allegati alla citazione).
Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che non vi è prova dell'affidamento del conto corrente n. 10511.
C. ha da ultimo sostenuto l'avvenuta interruzione della prescrizione sin dal 28.10.2014, quando ha inviato alla banca una comunicazione contenente la contestazione di una serie di indebiti prelievi, chiedendo il riaccredito delle somme: il relativo documento è stato depositato in allegato alla memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c. (doc. n. 6 C.). La convenuta ha contestato (in memoria di replica alla conclusionale) la tardiva difesa.
Ora, è vero che C. ha espressamente invocato l'interruzione della prescrizione solo al momento della precisazione delle conclusioni (e non in comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.), avendo in precedenza solo menzionato la lettera nella ricostruzione della corrispondenza intercorsa con l'istituto: ma va al riguardo ricordato come "*l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo*" (Cass. n. 14755/2018; in termini anche Cass. n. 8710/2009, Cass. n. 25213/2009).
Il problema nel caso di specie attiene piuttosto alla mancata prova dell'invio e della ricezione della comunicazione.
Premesso infatti che "*l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione* (è) *recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c.*" (da ultimo Cass. n. 27412/2021), nel caso di specie, la comunicazione menzionata non riporta alcuna prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario e, a monte, non vi è prova neanche dell'invio: anzi, non è chiaro neppure se sia stata inviata via fax, via mail, via posta ordinaria o a mezzo raccomandata. Cosicché, a differenza delle comunicazioni successive di richiesta di documenti del 2015 e 2018 (doc. n. 7 e seguenti attorei), che invece sono state riscontrate dalla banca, non vi è prova che questa missiva del 2014 sia stata mai ricevuta.
Deve pertanto concludersi in punto prescrizione nel senso che ogni pretesa di C. anteriore al 4.6.2008 è prescritta. In particolare, è prescritta ogni pretesa riferita al conto anticipi n. 11943, chiuso dal 4.8.2004.

<u>Il merito</u>
Con riferimento alle censure di merito svolte con riferimento agli addebiti confluiti nel conto corrente n. 10511, va chiarito in primo luogo che nulla di specifico è stato contestato sulle valute: C. in citazione ripercorre le questioni giuridiche attinenti all'argomento, ma

poi non svolge una doglianza specifica e quindi manca una domanda processuale al riguardo.

Le pattuizioni economiche

Per quanto attiene agli interessi debitori applicati, non risulta fondata la censura di addebito di interessi debitori uso su piazza.

Ai doc.ti n. 2 e n. 3 C. ha depositato la (sintetica) documentazione 9.6.1993, sottoscritta dalla correntista, relativa alla regolamentazione contrattuale del conto n. 10511; se è vero che la richiesta di apertura del conto fa riferimento alle condizioni registrate, nella stessa data la società ha anche sottoscritto un altro documento, denominato atto integrativo, che contiene (almeno parzialmente) le condizioni economiche del conto (citato doc. n. 3): "tasso creditore standard, tasso debitore 12,5%, cms 0,125%".

Non vi è dubbio, del resto, che il doc. n. 2 si riferisca proprio al contratto di conto corrente in esame, atteso che è riportata la frase: "vi prego/preghiamo di voler aprire presso codesto sportello un conto corrente di corrispondenza a me/noi intestato" ed il documento riporta proprio il numero di conto corrente di cui si discute, n. 10511, con l'iniziale aggiunta della "X".

Cosicché, il tasso creditore non è indicato e il riferimento "standard" è pacificamente generico.

La pattuizione della commissione di massimo scoperto pari al 12,5% è parimenti nulla in quanto indeterminata, non chiarendo la previsione la periodicità di addebito né il montante su cui la percentuale vada calcolata (sulla scopertura o sull'intera esposizione debitoria?): la lacuna assurge ancora una volta ad indeterminatezza.

Ebbene, la clausola generica o indeterminata viola l'art. 1346 c.c., che, richiamato dall'art. 1325 c.c. tra i requisiti di validità, determina ai sensi dell'art. 1418 e 1419 c.c. la nullità parziale del contratto: ovvero la nullità della singola clausola invalida.

Ne consegue che sono illegittimi gli addebiti operati a titolo di cms, che nella ricostruzione del rapporto andranno espunti.

Il tasso debitore è invece chiaramente indicato nel 12,5%: la pattuizione quindi è senz'altro valida. Ne consegue che nella ricostruzione del rapporto, non è fondata la pretesa di sostituire il tasso debitorio.

Al contrario, è fondata la richiesta di eliminare gli addebiti per cms, fondati su una clausola invalida non sostituita negli anni successivi da una pattuizione valida, nonché gli addebiti per causa analoga succedutisi nel tempo, privi di specifica pattuizione che abbia sanato l'iniziale causa di invalidità.

È altrettanto fondata la richiesta di rideterminare gli interessi creditori ai sensi dell'art. 117 TUB, ove il richiamo al tasso bot, quando sia da sostituire l'interesse creditorio, è senz'altro riferito al tasso bot massimo e non al parametro minimo (Cass. n. 29576/2020, Cass. n. 16859/2017): il fatto che C. erroneamente indichi il tasso sostitutivo nel tasso bot minimo certamente non muta detta considerazione, basata sulla lettura ed interpretazione della norma, che spetta al Tribunale, non vincolato dall'erronea indicazione di parte attrice.

Quanto, infine, al conto anticipi n. 11975, la banca convenuta all'esito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. in data 2.12.2021 ha depositato il contratto

26.7.2004 (doc. n. 5 convenuta): cosicché risultano legittimi gli addebiti espressamente previsti in detto documento, ovvero in particolare il tasso debitorio, mentre detto contratto nulla prevede in ordine a commissione di massimo scoperto.

La capitalizzazione degli interessi passivi

Per quanto attiene alla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la questione di diritto è ben nota alle parti, che ne hanno diffusamente trattato nei propri scritti, ed ha già visto plurime pronunce non solo di Legittimità ma anche di questo Tribunale.

Nella specie, ritiene questo Giudice sia condivisibile la tesi sostenuta dalla Suprema Corte a seguito del noto revirement in tema di natura normativa o negoziale degli usi attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Ripercorrendo brevemente la vicenda normativa e giurisprudenziale, va ricordato come l'art. 1283 c.c. stabilisca che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e comunque a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico.

La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la pronuncia n. 2374 del 1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente alla riferita clausola. Successivamente si registrano costanti conferme del nuovo orientamento nella giurisprudenza di legittimità, poi avallato anche dalle Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 21095 del 4.11.2004), ma tuttora alcune smentite nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto di dover confermare la tesi della natura normativa dell'uso de quo, delle cui argomentazioni per completezza di esposizione va comunque tenuto conto.

Innanzitutto, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'opinio juris ac necessitatis, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che anche in questo secondo caso i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, "salvare" la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base della nicchia di legittimità rappresentata dal

richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola de qua, ovvero contenuto più ampio ma tale da poterlo ricomprendere.
Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva "*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel capo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*" (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.
Infine, va rilevato come non pare sussistere nella fattispecie neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma piuttosto perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti, senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'opinio juris ac necessitatis, che "*non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare una regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore*" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).
Concludendo, la clausola avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi passivi è nulla.

L'effetto dell'adeguamento alla delibera CICR

Non può poi ritenersi che efficacia sanante della pratica anatocistica sia venuta dall'adeguamento spontaneo da parte della banca alla previsione di reciproca capitalizzazione con pari periodicità nel 2000, con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma stabilisce la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della

delibera CICR (22.4.2000) sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.
La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi, ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: "*1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 10 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*".
Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al 22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.
Sennonché, l'art. 25, terzo comma, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.
Cosicché, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione, ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.
Ha sostenuto al riguardo la banca convenuta che "l'intervento del Giudice delle Leggi non abbia riguardato la seconda norma oggetto dell'art. 25, co 3, lasciando impregiudicata l'operatività del meccanismo di adeguamento che consente di applicare ai contratti in essere le nuove norme dettate dal CICR per il tempo successivo alla loro entrata in vigore" (memoria conclusionale 190 c.p.c., pag. 26: in termini Cass. n. 6987/2019).
La difesa e la sentenza della Suprema Corte invocata dalla banca non sono condivisibili.
L'art. 25/III del d.lgs 342/1999 recita(va): "*le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e,*

dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".
Ebbene, la sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, al di là del tenore della motivazione, si conclude in dispositivo con la seguente pronuncia: *"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)*". Il terzo comma quindi è stato dichiarato illegittimo integralmente: quand'anche la motivazione riguardi solo una parte della norma, la stessa è stata dichiarata incostituzionale – e quindi eliminata dall'ordinamento – nella sua integralità.
Deve quindi concludersi nel senso che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente alla capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi.
Il fatto che nel caso di specie non sia mai intervenuta una modifica contrattuale a legittimare la pratica anatocistica, assorbe qualsiasi discussione in ordine alla legittimità o meno dell'anatocismo applicato post 1.1.2014, sulla base dell'art. 120 TUB applicabile ratione temporis.
<u>La periodicità di capitalizzazione da sostituire alla clausola nulla</u>
Accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va verificato se comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.
Ritiene il Tribunale che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento di Cassazione n. 24418/2010, secondo la quale: "*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*". Tanto più che nessuno ha dedotto, né tanto meno dimostrato, l'esistenza di un uso normativo avente ad oggetto la capitalizzazione annuale o semestrale degli oneri.
Gli esiti della ctu contabile e conclusioni
Sulla base delle considerazioni che precedono, è stato incaricato il ctu dott. Marco Razzino di ricostruire il saldo del conto corrente n. 10511 dall'1.1.2002 ed in una seconda ricostruzione dal 4.6.2008 al 31.12.2016, eliminando gli effetti della capitalizzazione, sostituendo il tasso di interesse creditore sulla base del periodico tasso bot massimo, eliminando addebiti per commissioni di massimo scoperto ed oneri che abbiano sostituito la cms e, quanto alle poste passive confluite dal conto anticipi 11975, eliminando gli addebiti per cms o gli addebiti comunque non contemplati nel contratto 26.7.2004.

Alla luce di quanto esposto in ordine alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, la soluzione contabile da preferire è senz'altro quella che avvia la ricostruzione dal 4.6.2008, risultando prescritta ogni anteriore pretesa.
Il ctu ha quindi applicato al conto anticipi 11975 le condizioni contrattuali di cui al contratto di apertura 26.7.2004, sinteticamente riepilogate nel prospetto di pagina 9 dell'elaborato: dall'esame degli estratti conto disponibili ha determinato competenze e spese relative a tale conto, i cui costi sono stati trimestralmente addebitati sul conto corrente ordinario.
Gli addebiti per costi non contemplati dal contratto 26.7.2004 ammontano complessivamente ad € 2.768,42, di cui € 1.998,34 residui dallo scomputo delle somme addebitate (complessivi € 770,08) antecedentemente al 4.6.2008; il ctu ha evidenziato addebiti per corrispettivi su accordato a partire dal 30/09/2009 per € 45.471,75: gli addebiti per spese superiori a quanto pattuito per il conto anticipi ammontano quindi complessivamente ad € 47.470,09, tenuto conto della prescrizione delle somme addebitate anteriormente al 4.6.2008.
Concludendo, il saldo corretto del conto corrente n. 10511 alla data del 31.12.2016 sulla base dei criteri espressi ammonta ad € 99.627,66 a credito di C., invece che € 14.215,16 come risultante dall'estratto conto registrato dalla banca.
In tali termini va pronunciato l'odierno accertamento e conseguentemente la banca va condannata ella consequenziale rettifica.
Non può invece essere accolta la domanda attorea di riconoscimento di interessi sulla somma oggetto di rettifica, giacché la stessa è stata calcolata nell'ambio dello sviluppo del rapporto di conto corrente ancora in essere e gli interessi spettanti sono quelli già riconosciuti in sede di rielaborazione contabile; per il periodo successivo al 2016 evidentemente la costruzione del conto corrente dovrà proseguire partendo dalla diversa base contabile stabilita oggi.
Quanto alle spese di lite, va registrata una prevalente soccombenza di parte convenuta, che ne giustifica la condanna alla rifusione degli oneri nella misura di tre quarti; va invero tenuto conto sia del rigetto della domanda attorea per oltre € 990.000, per quanto abbia richiesto alla banca una difesa complessivamente contenuta, sia dell'ampia riduzione della rideterminazione del saldo intermedio rispetto alla richiesta, circostanze che giustificano la compensazione degli oneri nella misura di un quarto. Le spese di ctu vanno invece poste a carico di parte convenuta in via definitiva, non avendo riguardato la domanda rigettata.
Gli oneri sono liquidati come in dispositivo nella misura integrale, tenendo conto dei parametri di cui al DM 2022 stabiliti per i giudizi di cognizione ordinaria di scaglione fino ad € 260.000, riconoscendo per le quattro fasi di attività un valore leggermente superiore al medio, considerate le molteplici questioni trattate.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 4662/2018), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda attorea di riaccredito dei "pagamenti diversi" per € 990.118,95;
- dichiara prescritta ogni pretesa anteriore al 4.6.2008;
- accerta che il saldo del conto corrente n. 63104027 (già n. 10511) alla data del 31.12.2016 ammonta ad € 99.627,66 a credito della correntista;
- ordina alla banca convenuta di procedere alla relativa rettifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dalla società attrice nella misura di tre quarti, liquidate d'ufficio nella misura integrale, da cui trarre la percentuale indicata, in € 15.000 per compenso ed € 553 per anticipazioni, oltre 15% su importi imponibili, iva e cpa come per legge; compensa tra le parti la residua quota di un quarto;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della banca convenuta.

Padova, 26/10/2022

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino